

(N. 2245-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 8ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AGRICOLTURA E ALIMENTAZIONE)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 14 marzo 1952 (V. Stampato N. 2348)

d'iniziativa dei Deputati **BONOMI, FRANZO, GRECO, TOMMASI, DE' COCCI, RIVA,
VETRONE, TROISI, NATALI LORENZO e FABRIANI**

TRASMESO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 21 MARZO 1952

Comunicata alla Presidenza il 29 aprile 1952

Proroga delle disposizioni concernenti i termini e le modalità di versamento
dei contributi unificati dell'agricoltura.

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge in oggetto tende a prorogare anche per l'anno 1953 le agevolazioni accordate agli agricoltori per gli anni 1948-51 relativamente al versamento in conto corrente dei contributi agricoli unificati, estendendo le facoltà di eseguire tale versamento anche per le quote inferiori a lire 10.000, fin qui escluse.

Secondo il regio decreto 28 novembre 1938, n. 2138, col quale è stato regolato il versamento in forma unificata dei contributi della previdenza sociale nel settore agricolo, la riscossione di tali contributi doveva farsi « nei termini e con la procedura privilegiata stabilita per la riscossione delle imposte dirette ».

Con il decreto legislativo 13 maggio 1947, n. 493, il procedimento di riscossione veniva riformato, ammettendo le ditte che hanno un carico annuo di contributi agricoli unificati superiore a lire 10.000 a soddisfare il loro debito mediante versamento diretto in conto corrente postale o bancario, con risparmio quindi dell'aggio spettante all'esattore e al ricevitore provinciale. Veniva stabilito però che il versamento dovesse farsi in sole due rate scadenti la prima il 30 novembre dell'anno precedente quello al quale si riferisce il contributo e la seconda il 31 maggio successivo.

Il provvedimento favorevole alle categorie interessate, che da tempo insistentemente lo invocavano, veniva a perdere in parte la sua efficacia per l'obbligo fatto al contribuente di anticipare fin dal 30 novembre dell'anno precedente il 50 per cento dell'intero carico contributivo e di versare comunque il contributo in due sole rate. A ciò si ovviava, limitatamente però all'anno 1948, con l'articolo 1 del decreto legislativo 23 gennaio 1948, n. 59, il quale stabilisce che il versamento diretto può essere effettuato in quattro rate anziché in due, con scadenza rispettivamente al 5 febbraio, al 5 giugno, al 5 settembre e 5 dicembre dell'anno al quale si riferisce il contributo.

L'agevolazione anzidetta veniva poi prorogata con appositi provvedimenti legislativi di anno in anno, così che l'efficacia dell'ultimo provvedimento di proroga (1° marzo 1951, n. 85) è scaduto il 31 dicembre 1951.

Le categorie interessate chiedono insisten-

temente che il versamento diretto sia ulteriormente prorogato.

Nell'anno 1951 su un carico di circa 37 miliardi di contributi unificati, più di 25 miliardi sono stati versati in conto corrente, restando la riscossione esattoriale limitata a meno di 12 miliardi. Ciò significa che i contribuenti agricoli hanno risparmiato circa lire 250.000.000 di aggio esattoriale (ponendo un aggio medio del 5 per cento).

Il provvedimento merita quindi approvazione.

In occasione della discussione alla Camera è stato osservato che questo beneficio di risparmiare l'aggio esattoriale, è riservato solo ai contribuenti che pagano più di lire 10.000 di contributi, mentre non ne possono fruire i più piccoli. Ciò è vero; ma sarebbe giustificato da ragioni tecniche, asserendosi essere assai difficile e costoso per gli Uffici, contabilizzare quattro distinti versamenti annui in conto corrente per numerosissime piccole quote. Comunque il problema dovrà essere studiato e — noi opiniamo — risolto per l'avvenire. Non in questa occasione, per le ragioni di urgenza che portano all'approvazione senza modifiche, della legge votata dalla Camera dei deputati.

È stato anche obiettato che talvolta le associazioni sindacali degli agricoltori e dei coltivatori diretti cercano di abbinare con il versamento dei contributi unificati (obbligatori) la riscossione dei propri contributi associativi (volontaristici).

Il fatto, che sembrerebbe sussistere, non è pertinente alla legge in esame, la quale riguarda i soli contributi agricoli unificati aventi carattere di obbligatorietà, e può, come ovvio, far parte di altre iniziative e interventi sia in sede parlamentare che amministrativa.

Il disegno di legge ha carattere di estrema urgenza, scadendo la prima rata il 5 maggio e non essendo opportuno abolire una norma proprio in questo anno in cui, a seguito della nota sentenza della Corte di Cassazione, viene a sancirsi la partecipazione del mezzadro (quindi del lavoratore) agli oneri della contribuzione.

TARTUFOLI, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'applicazione delle norme di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 23 gennaio 1948, n. 59, relative ai termini ed alle modalità di versamento dei contributi agricoli unificati, è ulteriormente prorogata per l'anno 1952 per tutti i contributi che debbono essere corrisposti per l'anno medesimo o per arretrati.

I versamenti dovranno essere effettuati in quattro rate uguali scadenti: la prima entro il 5 maggio, la seconda entro il 5 agosto, la terza entro il 5 ottobre e la quarta entro il 5 dicembre 1952.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.